

Casa protetta? Comunità protetta? Residenza protetta? A proposito della convezione tra l'Asur e "Casa Godio" di Pergola

I contenuti della Dgr 1556/2010 (in allegato) fotografano la situazione riguardante le strutture e i servizi sociosanitari della nostra Regione. Da tempo tentiamo di evidenziare¹ il caotico funzionamento della gran parte di tali servizi al solo fine di far prendere coscienza alla regione Marche dell'urgenza di intervenire in un settore che si caratterizza per una sostanziale deregolamentazione.

Eppure basterebbe solo leggere questa delibera per capire quanta confusione sia presente e quanto sia indispensabile mettere ordine a questo sistema. In questo caso poi si tratta di servizi afferenti all'area della salute mentale; settore che purtroppo, da molti anni, si segnala per un grande deficit di governo².

Nei chiarimenti richiesti dalla Regione all'ASUR, al fine di verificare la tipologia di struttura, si ragiona su tre ipotesi; che si tratti di una "Casa protetta", di una "Residenza protetta", di una "Comunità protetta". La determina dell'Asur, nell'oggetto, fa riferimento ad una "Residenza protetta" (legge 20/2002), anche se poi sembrerebbe che ci si riferisca ad una "Comunità protetta" (legge 20/2000).

La Regione intende poi accertarsi – ed è la cosa che sembra più starle a cuore – che la convezione non determini costi aggiuntivi a carico della Zona di Fano (territorio nel quale è presente la struttura). La Zona rassicura: nessun onere aggiuntivo in quanto si trasferiscono "costi" – così vengono chiamati gli utenti – sostenuti presso strutture esterne". I costi od utenti sono 10.

Ci chiediamo perché in questi casi non si verifichi - dovrebbe ancora contare qualcosa – quale sia l'autorizzazione. Si scoprirebbe che si tratta di una delle residenze autorizzate ai sensi della legge 20/2000. Infatti il decreto 124/S04 del dirigente del servizio salute del 28 luglio 2010 da atto che *"è stato attestato il possesso dei requisiti minimi, previsti dall'art. 6 della L.R. 20/2000, così come risulta dalla nota presentata dall'Agenzia Regionale Sanitaria in data 14 luglio 2010, prot. n. 1214/ARS/DG, relativa alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura sanitaria denominata "Casa GODIO" - per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto – situata nel Comune di Pergola (PU) – Via Paolo Godio, 12"; di dare atto che, per quanto concerne questo Servizio, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, della L.R. 20/2000"*.

Ovviamente non tutti i problemi sono superati; c'è da capire infatti con quali regole funziona, nelle Marche, una "struttura sanitaria (..) per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale".

Ci ritorniamo dopo aver chiarito perché non poteva trattarsi di "Casa Protetta" o "Residenza protetta".

Non può essere Casa protetta perché nella regione Marche non esiste alcuna struttura con tale denominazione né ai sensi della legge 20/2000, né a quella della legge 20/2002. Siamo certi che nessuno abbia pensato di far riferimento alla "casa protetta" della legge 43/1988 all'art. 41, comma 2, let. f).

Non può essere Residenza protetta perché essa non è destinata a soggetti per disabili psichici, ma ad anziani non autosufficienti compresi soggetti con forme di demenza senza rilevanti disturbi comportamentali. E' vero che con sempre maggior frequenza si tende ad

¹ Vedi, Gruppo Solidarietà, *I dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle Marche*, Castelplanio 2010; www.grusol.it/pubblicazioni/libro2010.asp.

² Diversi sono gli interventi pubblicati nel sito del Gruppo Solidarietà; vedi in particolare nello specifico dei servizi psichiatrici: F. Ragaini, *Un commento ai recenti criteri di definizione del fabbisogno sanitario e sociosanitario nella regione Marche*, in, www.grusol.it/informazioni/01-12-09.PDF.

utilizzare, subdolamente, queste residenze per i soggetti con malattia mentale³, ma non di questo qui si tratta.

Vale la pena inoltre segnalare come la Regione ritenga di particolare importanza i chiarimenti richiesti all'Asur (vedi punto 4 della delibera), sulla tipologia di struttura, ai fini della "applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie e segnatamente del Dpcm 14.2.2001 (...)". E' evidente che a questo punto diventa indispensabile che la stessa Regione, comunichi qual è la normativa regionale, cui si fa riferimento, applicativa del Dpcm 14.2.2001 e soprattutto del decreto 29.11.2001 sui livelli essenziali di assistenza.

Dopo aver scartato le altre due tipologie di residenza bisogna quindi trovare un nome a questa "struttura sanitaria (..) per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale" autorizzata ai sensi della legge 20/2000. Dovrebbe trattarsi di Comunità protetta⁴. Arriviamo così al punto più importante per la Regione. Questa Convenzione con "Casa Godio", quanto costa? Che spesa deve sostenere la Zona sanitaria di Fano per questi 10 "costi"? La Regione dovrebbe a questo punto conoscere la risposta dell'Asur che non può attenersi - in proposito - ad alcuna normativa regionale per il solo motivo che non è stata mai emanata. Infatti la Regione non ha mai determinato per questa comunità: né quanto costa (tariffa), né chi lo paga (si parla soltanto nella deliberazione 132/2004 - Progetto obiettivo salute mentale - della previsione di "forme di partecipazione alla spesa in applicazione del d.p.c.m. 14.02. 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie").

In questo senso non siamo così sicuri che gli oneri per la Zona di Fano saranno identici a quelli già sostenuti per questi 10 utenti. Può essere di più o può essere di meno. Dipende in quali strutture erano collocati. Se anche fossero stati in una identica a quella di "Casa Godio", nessuno può assicurare che siano gli stessi perché nessuna tariffa, per questa tipologia di struttura, è stata determinata dalla regione Marche.

Succederà a "Casa Godio" quello che succede, da molti anni, per i 260 posti di comunità protetta attivi e per gli ulteriori 62 attivabili. Qualcuno: ente gestore, Zona o qualche altro fisserà una tariffa che si baserà sull'assenza di indicazioni regionali; poi sempre qualcuno (Zona, ente gestore, comune,) determinerà - sempre in assenza di indicazioni regionali - quanto deve pagare la Zona e quanto l'utente e/o Comune. A proposito: siamo inoltre certi - proprio sulla base dei Dpcm 14.2.2001 e 29.11.2001 - che all'utente ospite di una comunità protetta deve essere assoggettata una quota parte della retta?

La vicenda di "Casa Godio" ben fotografa lo stato della programmazione socio-sanitaria nella nostra Regione. E forse più che porre domande agli altri la Regione dovrebbe porle a se stessa e onestamente, se ci riesce, rispondere. Gliene saremmo enormemente grati.

9 novembre 2010

³ Vedi in proposito, *Le residenze protette per anziani con forme di demenza nelle Marche. Un nuovo serbatoio per la residenzialità psichiatrica?*, in www.grusol.it/vocesociale/10-06-09.PDF

⁴ Per un dettaglio rispetto alla storia di questa struttura vedi; F. Ragaini, *La programmazione perduta. Le comunità protette per persone con disturbi mentali nelle Marche*, www.grusol.it/vocesociale/02-07-10.PDF



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

**OGGETTO: LEGGE N.412/91, ART.4, COMMA 8 – L.R. N.26/96, ART.28 – CONTROLLO ATTI - ASUR- DETERMINA N.876 DEL 29.09.2010 ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE CONCERNENTE “ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA RESIDENZA PROTETTA CASA GODIO PER INSERIMENTO DI DISABILI PSICHICI”.
- RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO -**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Salute, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole, di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n.20, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art.28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

DELIBERA

di richiedere, in merito alla determina n.876 del 29.09.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine ai seguenti aspetti:

- 1) L'invio del parere espresso, in merito all'atto in esame, dal Collegio Sindacale dell'ASUR;
- 2) La determina n.876/2010 appare contraddittoria in merito alla tipologia della struttura talchè non è dato stabilire in modo inequivocabile se trattasi di struttura sociale autorizzata ai sensi della L.R. n.20/2002, o se trattasi di struttura sanitaria autorizzata ai sensi della L.R. n.20/2000;
- 3) Infatti, sia la denominazione della struttura “Casa Protetta”, che, come è noto, è una struttura psichiatrica sanitaria prevista al punto 4.1 dell'Allegato 1 alla Deliberazione Amministrativa n.132/2004, citato nella determina n.876/2010, sia il richiamo generico a decreto autorizzativo comunale di cui è dato sapere l'intestazione, ma non l'oggetto, rendono necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e, comunque, la predisposizione di un più esaustivo documento istruttorio, in modo da poter valutare la coerenza dello schema di convenzione proposto, con la normativa che il provvedimento in esame intende applicare;

Delega



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- 4) I chiarimenti assumono, poi, particolare importanza ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di prestazioni socio – sanitarie e, segnatamente, del DPCM 14.02.2001, normativa che richiede di valutare l'area di intervento, le prestazioni – funzioni (prestazioni sociali a rilevanza sociale o prestazioni socio – sanitarie), la fonte legislativa ed i relativi criteri di ripartizione della spesa tra Servizio Sanitario Nazionale e assistiti o ente locale di competenza. Sotto quest'aspetto, si ritiene che la convenzione debba riportare, necessariamente, l'ammontare complessivo della retta, data dalla componente sanitaria e dalla componente alberghiera ed i criteri utilizzati nella ripartizione;
- 5) Si è, infine, del parere che, se trattasi di struttura socio – assistenziale, come può evincersi in via indiretta dal dispositivo dell'atto n.876/2010, debba applicarsi lo schema di convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.704/2006, previa opportune integrazioni;
- 6) L'ASUR ha dato atto che l'atto in esame ha natura regolamentare e che non derivano, da esso, oneri a carico del bilancio ASUR, in quanto, fino alla capienza dei 10 posti disponibili, si provvederà con singoli provvedimenti di inserimento ed assunzione del relativo onere finanziario, compatibilmente con il budget della Zona Territoriale n.3 di Fano.

In relazione a quest'ultimo punto, nel documento istruttorio dell'atto n.876/2010, l'ASUR ha dichiarato che detta soluzione non comporterà oneri aggiuntivi per la Zona Territoriale n.3, perché il finanziamento del nuovo rapporto convenzionale sarà assicurato dal contestuale "trasferimento" sulla nuova struttura dei costi attualmente sostenuti presso strutture esterne.

Si chiedono chiarimenti in merito all'effettiva mancanza di oneri aggiuntivi per la gestione dell'attività in oggetto ed in merito alla verifica che l'eventuale maggiore spesa per l'anno 2010 sia coerente con i vincoli economici definiti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1227 del 2.08.2010.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Gian Mario Spacca)

(Paolo Petrini)

Carer.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

L'art. 4, comma 8, della L. 30.12.1991, n.412 e l'art.28 della L.R. 17.07.1996, n.26, disciplinano il controllo, da parte della Regione, sugli atti delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ora Zone Territoriali a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 20 giugno 2003, n.13) e delle Aziende Ospedaliere.

Nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n.213 del 30.01.2001 e n.943 del 9.05.2001, ha di seguito puntualizzato alcuni aspetti in merito all'espletamento dell'attività di controllo di cui trattasi.

In data 4.10.2010 è pervenuta al Servizio Salute della Regione Marche, ai fini del controllo previsto dalle suindicate norme di legge, la determina n.876 del 29.09.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, che qui di seguito integralmente si richiama.

Non è pervenuto il parere espresso, in merito all'atto in esame, dal Collegio Sindacale dell'ASUR; se ne richiede, pertanto, l'invio.

In fase istruttoria, il Responsabile della P.O. Area Salute Mentale del Servizio Salute, con nota del 21.10.2010, ha richiesto chiarimenti in ordine agli aspetti, contenuti nei punti da 2) a 5) del deliberato del presente atto.

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, con nota del 15.10.2010, ha condiviso il sopracitato parere del Responsabile della P.O. Area Salute Mentale del Servizio Salute, sulla base delle seguenti considerazioni:

“La struttura, cui si fa riferimento, è una Comunità Protetta (punto 4.1 allegato 1 al Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale), i cui requisiti strutturali ed organizzativi sono quelli di cui alla L.R. n.20/2000 e successivi regolamenti attuativi, e non una Residenza Protetta di cui alla L.R. n.20/2002, art.3, comma 4, lett. a).

Il documento istruttorio della determina in questione, pur riportando tra la normativa la L.R. n.20/2002 ed i relativi regolamenti attuativi, fa esplicito riferimento alla Comunità Protetta di cui alla L.R. n.20/2000.

Si ritiene necessario, pertanto, richiedere chiarimenti in merito.”

Il competente funzionario della Posizione di Funzione Risorse Umane e Finanziarie del S.S.R. del Servizio Salute, con nota fornita il 25.10.2010, ha espresso il seguente parere:

“Con il provvedimento in oggetto, si determina di approvare lo schema di convenzione con la Residenza Protetta Casa Godio di Pergola (PU) per l'inserimento dei soggetti con disturbi mentali nei termini di cui allo schema allegato all'atto n.876/2010.

L'ASUR ha dato atto che l'atto in esame ha natura regolamentare e che non derivano, da esso, oneri a carico del bilancio ASUR, in quanto, fino alla capienza dei 10 posti disponibili, si provvederà con singoli provvedimenti di inserimento ed assunzione del relativo onere finanziario, compatibilmente con il budget della Zona Territoriale n.3 di Fano.

Devec



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

In relazione a quest'ultimo punto, nel documento istruttorio dell'atto n.876/2010, l'ASUR ha dichiarato che detta soluzione non comporterà oneri aggiuntivi per la Zona Territoriale n.3, perché il finanziamento del nuovo rapporto convenzionale sarà assicurato dal contestuale "trasferimento" sulla nuova struttura dei costi attualmente sostenuti presso strutture esterne.

Si chiedono chiarimenti in merito all'effettiva mancanza di oneri aggiuntivi per la gestione dell'attività in oggetto ed in merito alla verifica che l'eventuale maggiore spesa per l'anno 2010 sia coerente con i vincoli economici definiti nella DGR n.1227/2010."

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di richiedere, in merito alla determina n.876 del 29.09.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, i sopracitati chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Oddi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dr. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)